

Prot. N. 14363 /UM
(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 24 MAR. 2005

CIRCOLARE N. 8

- Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
- Segreteria tecnica
 - Direzione Generale delle Politiche Agroalimentari – PAGR V
 - Direzione Generale del Corpo Forestale dello Stato
- Al Ministero della Salute
Direzione Generale della Sanità pubblica Veterinaria, Alimentazione e Nutrizione
- Al Corpo Forestale dello Stato della Regione Siciliana
- Agli Assessorati Regionali Agricoltura
- Agli Assessorati Prov. Autonome Trento e Bolzano
- Al Ente Nazionale Risi
- Al Centro Assistenza Agricola Coldiretti S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al C.A.A. CIA S.r.l.
Via Caio Mario, 27
00192 ROMA

Al CAA Copagri S.r.l.
Via Isonzo, 34
00198 ROMA

Al Coordinamento CAA
c/o CAALPA
Via L.Serra, 37
00153 Roma
fax 0658335725
c/o CAA CANAPA
Via Rovigo, 14
Fax 06 44161833

Alle Organizzazioni Professionali Agricole:
Col diretti – Confagricoltura – CIA –
Copagri – ENPTA – Eurocoltivatori –
A.L.P.A. – Fe.Na.Pi. – Coopagrival –
F.Agr.I - ANPA

Oggetto : Disposizioni in merito all’attuazione degli articoli 8 e 9 del Decreto MiPAF del 5 agosto 2004 n° 1787 e del Decreto MiPAF del 24 settembre 2004 n° 2026

1. Premessa

Con riferimento alla normativa sottoindicata si riportano di seguito le modalità applicative per l’ottenimento dell’aiuto supplementare, previsto dagli artt. 8 e 9 del D.M. 5 agosto 2004, nei settori dei Seminativi e delle Carni Bovine, Ovine e Caprine. Potranno accedere al pagamento dei premi supplementari i produttori che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda di accesso al regime di pagamento unico, previsto dal Reg. (CE) n° 1782/2003, per la quale saranno successivamente fornite istruzioni da parte dell’AGEA.

2. Riferimenti normativi

2.1. Normativa comunitaria

- Regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003;
- Regolamento (CE) n. 796/2004 del 21 aprile 2004;
- Regolamento (CE) n° 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

- Regolamento (CE) n° 1804/1999 che completa , per le produzioni animali , il regolamento (CEE) n° 2092/1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
- Regolamento (CE) n° 2342/1999 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n.1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;
- Regolamento (CE) n° 2081/1992 Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
- Regolamento (CE) n° 239/2005 recante modifiche al Reg. (CE) n° 796/2003;
- Regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione, del 26 gennaio 2005, che modifica l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio.

2.2. Normativa nazionale

- Decreto MiPAF del 27 novembre 2001 - Modalità di applicazione del decreto MiPAF 16 marzo 2000, recante disposizioni in materia di premi zootecnici.
- Decreto MiPAF del 30 agosto 2000 n. 22601 recante indicazioni sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine e modalità di applicazioni per fornire informazioni facoltative;
- Decreto MiPAF del 27 novembre 2003 relativo alle modalità di controllo delle sementi di mais e soia per la presenza di organismi geneticamente modificati;
- Decreto MiPAF del 5 agosto 2004 n. 1787 – Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune;
- Decreto MiPAF del 24 settembre 2004 n. 2026 relativo all'attuazione degli articoli 8 e 9 del Decreto MiPAF 5 agosto 2004;
- Decreto MiPAF del 3 novembre 2004 n. 2668 recante modifiche ed integrazioni al Decreto MiPAF n. 2026 del 24 settembre 2004;
- Nota MiPAF del 2 dicembre 2004 n. D/568 della Direzione Generale – Dipartimento delle Politiche di mercato – Precisazioni relativamente all'avvicendamento culturale;
- Decreto MiPAF del 9 dicembre 2004 n. D/580 – Definizione delle modalità per la determinazione del quantitativo minimo di sementi certificate per ettaro, al fine della corresponsione dell'aiuto supplementare nel settore dei seminativi, di cui all'art. 69 del Reg. CE 1782/03;
- Nota MiPAF del 10 gennaio 2005 n. 7/segr – Dipartimento della qualità dei prodotti agro-alimentari e dei servizi – Precisazioni in merito alla dichiarazione delle sementi non-OGM.

3. Aiuto supplementare nel settore dei seminativi

Il pagamento supplementare viene erogato agli agricoltori che coltivano frumento duro (di cui alle varietà elencate nell'allegato A del decreto MiPAF n° 2026 del 24.09.2004 ed integrate con decreto MiPAF n° 2668 del 3 novembre 2004), frumento tenero, mais, oppure attuano tecniche di avvicendamento almeno biennale delle colture.

3.1. Quantitativi minimi di semente

I quantitativi minimi di semente certificata (pre-base, base, 1^a e 2^a riproduzione) da utilizzare ai fini del pagamento del premio supplementare, sono fissati per ettaro e sono indicati in allegato al decreto MiPAF D/580 del 9.12.2004 (Allegato 1).

3.2. Utilizzazione di sementi certificate non-OGM e conformi al decreto Mipaf del 27.11.03

L'erogazione dei premi è subordinata all'utilizzazione di sementi certificate ed in particolare:

- le sementi di mais e soia devono essere conformi al decreto MiPAF del 27.11.03;
- le altre sementi devono essere prodotte unicamente utilizzando il miglioramento genetico tradizionale, senza l'impiego di tecniche molecolari di modificazione genetica.

3.3. Adempimenti del produttore

In allegato alla domanda dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- a) copia delle fatture di acquisto delle sementi certificate recanti il quantitativo di semente utilizzata e l'indicazione dei riferimenti dei cartellini ufficiali ENSE o omologo Organismo ufficiale di certificazione¹ concernenti:
 - identificazione della partita "ENSE"
 - Categoria
 - Specie
 - Varietà

La data di acquisto desumibile dalla fattura o dal documento di trasporto (d.d.t.), per le colture autunno vernine, non potrà essere successiva al 28 febbraio 2005, mentre per le colture primaverili estive non potrà essere successiva alla data di presentazione della domanda. La data di acquisto come sopra indicata non deve intendersi, in particolar modo per le colture primaverili-estive, come data limite di semina.

- b) qualora la fattura non sia completa delle informazioni di cui al precedente punto a) il produttore deve obbligatoriamente allegare copia dei cartellini ufficiali. Fermo restando l'obbligo di allegare alla domanda la copia della fattura di acquisto - per le sole colture autunno-vernine - qualora il produttore non disponga più dei cartellini varietali, è consentito presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n° 445/00 - contenente almeno i seguenti elementi:
 - il motivo della indisponibilità dei cartellini
 - l'indicazione della Categoria, della Specie e della Varietà utilizzata per la semina;
- c) per le specie per le quali non è prevista la certificazione ufficiale (grano saraceno, mais dolce, miglio e farro), ma che devono comunque essere state prodotte regolarmente ed immesse in commercio da un'azienda autorizzata ai sensi della legge sementiera n.1096/71, occorre allegare in domanda copia delle fatture di acquisto recanti il quantitativo di semente acquistata;

¹ Sono da considerarsi equivalenti a quelli ENSE i cartellini ufficiali rilasciati da analoghi organismi ufficiali di certificazione di altri paesi dell'Unione Europea, ovvero rilasciati secondo gli schemi OECD/OCSE". In quest'ultimo caso, i cartellini debbono riportare l'indicazione "Regole e norme CE" (in inglese:"EC rules and standards").

- d) ai fini della dichiarazione non-OGM (Organismi Geneticamente Modificati), i produttori di mais e soia hanno l'obbligo di allegare in domanda copia della dichiarazione della ditta sementiera, fornita ai sensi del decreto MiPAF del 27-11-2003 (vedere l'esempio riportato all'allegato 2); le dichiarazioni delle ditte sementiere possono essere rese, in alternativa alla forma cartacea libera, sui documenti commerciali (documento di trasporto e/o fattura di vendita), ovvero sul cartellino del produttore, ovvero sulla confezione della semente;
- e) i produttori di cereali e delle altre colture previste dall'allegato IX del Reg. (CE) n° 1782/2003, hanno l'obbligo di allegare in domanda copia della dichiarazione non-OGM della ditta sementiera (vedere l'esempio riportato all'allegato 3); le dichiarazioni delle ditte sementiere possono essere rese, in alternativa alla forma cartacea libera, sui documenti commerciali (documento di trasporto e/o fattura di vendita), ovvero sul cartellino del produttore, ovvero sulla confezione della semente.

La seguente documentazione deve essere detenuta in azienda per almeno 5 anni ed esibita in caso di controllo:

- originali delle etichette ufficiali dei cartellini ENSE ². Nel caso in cui la coltura sia destinata alla produzione di sementi ufficialmente certificate e pertanto soggetta ai prescritti controlli da parte dell'ENSE, in sostituzione degli originali dei cartellini ufficiali il produttore è tenuto a esibire copia della "dichiarazione di ritiro dei cartellini" rilasciata dall'Ente stesso;
- copia fatture di acquisto.

3.4. Requisiti colturali

Gli agricoltori devono mantenere in campo le colture richieste al premio fino allo stadio vegetativo di completa maturazione agronomica, in condizioni normali di crescita.

Per colture mantenute in condizioni normali di crescita si intendono quelle in cui si attua "l'ordinaria" tecnica di coltivazione praticata a livello locale.

Qualora ricorrano cause di forza maggiore, ovvero circostanze eccezionali, che non consentano il raggiungimento della maturazione agronomica del prodotto, l'agricoltore deve presentare, al momento del controllo, la seguente documentazione:

- provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerti lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa:

² Sono da considerarsi equivalenti a quelli ENSE i cartellini ufficiali rilasciati da analoghi organismi ufficiali di certificazione di altri paesi dell'Unione Europea, ovvero rilasciati secondo gli schemi OECD/OCSE". In quest'ultimo caso, i cartellini debbono riportare l'indicazione "Regole e norme CE" (in inglese: "EC rules and standards").

- certificato concernente le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.), eventualmente accompagnato da perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale;
- perizia asseverata in originale, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, concernente le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali.

Gli atti sopra indicati devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, indicando le relative particelle catastali.

3.5. Avvicendamento

Secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 2, punto d), del Decreto MiPAF n° 2026, è stabilito un premio supplementare per l'avvicendamento almeno biennale che preveda la rotazione, all'interno della stessa particella, di colture depauperanti con colture miglioratrici della fertilità del terreno o colture da rinnovo di cui all'allegato IX del Reg. (CE) n° 1782/03. E' altresì consentita la coltivazione di sole colture miglioratrici o da rinnovo purché sia attuata alternanza tra colture di specie diversa.

Il produttore che richieda l'aiuto supplementare si impegna a completare l'avvicendamento per almeno due anni.

Qualora nel secondo anno l'impegno non venisse rispettato per la stessa superficie di una particella, tale superficie sarà presa in considerazione per il calcolo delle sanzioni e si procederà a recuperare gli importi indebitamente percepiti l'anno precedente (vedere il successivo paragrafo 3.6). Nel caso in cui l'impegno nel secondo anno, per la stessa superficie di una particella, sia rispettato nel piano colturale di un'altra azienda, le suddette sanzioni e i recuperi non saranno considerati.

Di seguito si riportano alcuni esempi di chiarimento:

esempio a) - avvicendamento tra colture miglioratrici/rinnovo di specie diversa

ANNO APPLICAZIONE	TIPO COLTURA	AMMISSIBILITÀ COLTURA	PAGABILE
I anno 2005	fave (miglioratrice)	SI	SI
II anno 2006	girasole (rinnovo)		
III anno 2007	fave (miglioratrice)		
IV anno 2008	pisello (miglioratrice)		

ANNO APPLICAZIONE	TIPO COLTURA	AMMISSIBILITÀ COLTURA	PAGABILE
I anno 2005	fave (miglioratrice)	NO	NO
II anno 2006	fave (miglioratrice)		
III anno 2007	girasole (rinnovo)	SI	SI
IV anno 2008	fave (miglioratrice)		

esempio b) - avvicendamento tra colture depauperanti appartenenti a specie diverse. Non è ammesso l'avvicendamento tra sole specie depauperanti.

ANNO APPLICAZIONE	TIPO COLTURA	AMMISSIBILITÀ COLTURA	PAGABILE
I anno 2005	orzo (depauperante)	NO	NO
II anno 2006	grano (depauperante)		
III anno 2007	orzo (depauperante)		
IV anno 2008	segale(depauperante)		

esempio c) - avvicendamento tra colture depauperanti e colture da rinnovo/miglioratrici .

ANNO APPLICAZIONE	TIPO COLTURA	AMMISSIBILITÀ COLTURA	PAGABILE
I anno 2005	orzo (depauperante)	SI	SI
II anno 2006	mais (da rinnovo)		
III anno 2007	orzo (depauperante)		
IV anno 2008	mais (da rinnovo)		

Si intendono colture miglioratrici della fertilità del terreno e colture da rinnovo di cui all'allegato IX del Reg. (CE) n° 1782/03 le specie di seguito elencate:

colture miglioratrici e da rinnovo:

- Altri cereali (granturco, sorgo da granella, grano saraceno, granturco dolce); Proteiche (piselli, fave e favette, lupini dolci); Semi oleosi (soia, colza e ravizzone, girasole, lino); Piante da fibra (canapa, lino)

colture depauperanti:

- Cereali a paglia (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro);

Altre colture miglioratrici o da rinnovo non elencate nell'allegato IX, non sono oggetto di premio supplementare, come ad esempio: cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla, tabacco,

barbabietola da zucchero, foraggiere (prati avvicendati ed erbai), superfici non coltivate (set-aside e terreni c.d. "disattivati"), altre specie.

Dette colture possono peraltro essere inserite nell'avvicendamento al fine dell'ottenimento del premio supplementare nell'anno successivo, a condizione che sia dichiarata una coltura riportata all'allegato IX.

Nell'avvicendamento può essere inserito anche il riso (depauperante), non elencato nell'allegato IX, che nell'anno di coltivazione non è oggetto di premio supplementare, ma concorre all'ottenimento del premio supplementare nell'anno successivo, qualora sia dichiarata una coltura dell'allegato IX miglioratrice o da rinnovo.

Ad esempio: il trifoglio, non essendo compreso tra le colture elencate nell'allegato IX, pur essendo coltura miglioratrice, non ha diritto al pagamento del premio supplementare, ma concorre all'ottenimento del premio supplementare per l'anno successivo.

ANNO APPLICAZIONE	TIPO COLTURA	AMMISSIBILITÀ COLTURA	PAGABILE
I anno 2005	trifoglio (miglioratrice non compresa nell'all. IX)	SI	NO
II anno 2006	orzo (depauperante)	SI	SI

3.6. Calcolo dell'esito e applicazione delle sanzioni sul premio supplementare.

Per i premi supplementari di cui all'art. 69, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 50 e 51 del Reg. (CE) n° 796/2004.

A tale riguardo occorre chiarire le modalità per la determinazione delle sanzioni, fatti salvi eventuali casi di forza maggiore di cui all'art. 72 del Reg. (CE) n° 796/2004, da applicare alla superficie dichiarata nell'ambito del premio supplementare.

Sementi: in presenza di irregolarità amministrative relative alla mancata dimostrazione della certificazione delle sementi e del quantitativo minimo richiesto, l'aiuto viene adeguato in maniera proporzionale al quantitativo di semente risultata ammissibile.

In mancanza della dichiarazione non-OGM, prevista dalla presente circolare, l'aiuto non risulterà ammissibile per l'intero importo.

Avvicendamento: in mancanza del rispetto dell'avvicendamento, per la campagna in corso e/o per quella successiva, il premio supplementare non verrà erogato per l'anno in cui viene rilevata l'irregolarità. In caso di pagamento indebito per l'anno precedente (ad esempio il 2005 per il 2006), l'importo precedentemente erogato sarà oggetto di restituzione da parte del produttore ovvero oggetto di recupero secondo quanto già riportato dall'art. 73 del Reg. (CE) n° 796/2004.

Superficie non riscontrata: qualora, in relazione ad una stessa tipologia di aiuto supplementare richiesto (art. 1, comma 2, punti a, b, c, d, del decreto MiPAF n° 2026 del 24.9.04) la superficie dichiarata, risulti superiore a quella determinata a seguito di controlli in loco o controlli amministrativi, l'importo dell'aiuto supplementare viene calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'art. 51 del regolamento (CE) 796/2004.

Qualora la coltura accertata risulti ammissibile per l'ottenimento del solo premio unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n° 1782/2003, ma non del premio supplementare, saranno applicate le sanzioni previste dell'art. 51 del regolamento (CE) n° 796/2004.

Dichiarazione eccessiva intenzionale: se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata risultano da irregolarità commesse intenzionalmente, l'agricoltore verrà escluso dal pagamento secondo le modalità riportate nell'art. 53 del regolamento (CE) n° 796/2004.

Secondo quanto già riportato nella nota AGEA n. DFSU.2004.1479 del 14.06.2004, di seguito si dettagliano i criteri per la selezione delle domande da sottoporre alle sanzioni previste dal citato regolamento:

- aziende campione con scostamento globale superiore al 30%, che abbiano dichiarato superfici a premio superiore a 2 Ha e che tali superfici insistano, per un valore superiore al 30% di quanto dichiarato, su particelle interamente ed inequivocabilmente non seminabili (classificate come bosco, acque e fabbricati);
- aziende non campione con scostamento globale superiore al 30%, che abbiano dichiarato superfici a premio superiore a 2 Ha e che tali superfici insistano, per un valore superiore al 30% di quanto dichiarato, su particelle interamente ed inequivocabilmente non seminabili (classificate come bosco, acque e fabbricati).

Di seguito si riportano alcuni esempi di calcolo dell'esito aziendale:

Esempio A)

E' stato richiesto il pagamento del premio supplementare "grano duro" di cui all'art. 1, comma 2, punto a, del decreto MiPAF n° 2026 del 24.9.04.

Superficie dichiarata: ha 1,00 grano duro

Superficie accertata: ha 0,10 medica

ha 0,90 grano duro

Differenza %: ha $1,00 - 0,90 = 0,1$: ha $0,9 = 11,0$ %

La superficie a medica non risulta compatibile per il pagamento del premio supplementare "grano duro" di cui all'art. 1, comma 2, punto a, del decreto MiPAF n° 2026 del 24.9.04.

Lo scostamento ai fini del pagamento supplementare è superiore al 3% e inferiore al 20%. Pertanto, l'importo dell'aiuto supplementare è calcolato sulla base della superficie determinata da cui è sottratta 2 volte l'eccedenza constatata:

Superficie determinata: ha 0,9

4. Aiuto supplementare settore delle carni bovine e delle carni ovine e caprine

4.1. Aiuto supplementare settore delle carni bovine

4.1.1. Premi relativi al mantenimento degli animali

Possono accedere al pagamento dei premi supplementari relativi al mantenimento degli animali, i detentori dei bovini, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda di accesso al regime di pagamento unico e che, al 31 dicembre dell'anno di campagna, in base alle informazioni desunte dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe Nazionale Bovina, risultano aver rispettato le condizioni di ammissibilità di seguito specificate.

4.1.1.1. Vacche nutrici iscritte ai libri genealogici (razze da carne)

Vacche nutrici, così come definite dalla normativa comunitaria, iscritte ai libri genealogici o nei registri anagrafici di razze da carne, che, nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di campagna, sono detenute in azienda per un periodo continuativo superiore a 6 mesi .

Le razze da carne ammesse sono quelle individuate nell'allegato 2 del decreto MiPAF del 27.11.2001 (allegato 4), nonché altre eventualmente indicate con apposita disposizione dall'Autorità nazionale preposta alla vigilanza sulla tenuta dei Libri Genealogici e dei Registri Anagrafici.

4.1.1.2. Vacche e altri bovini allevati secondo metodi estensivi

Rientrano in questa categoria i bovini allevati secondo metodi estensivi, con il rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1,4 UBA/Ha di SAU foraggiera, con l'obbligo del pascolamento delle superfici destinate a pascolo permanente che devono essere pari ad almeno il 50% delle superfici foraggiera totali. Ai fini del calcolo del carico di bestiame vengono presi in considerazione tutti i bovini presenti in azienda di età superiore o uguale a 6 mesi.

Qualora la superficie dichiarata a pascolo sia ubicata in comune diverso da quello ove ha sede l'allevamento e non ad esso limitrofo, l'effettiva utilizzazione del pascolo stesso deve essere comprovata da idonea documentazione di trasporto tra il comune di allevamento e quello del pascolo di un numero di bovini pari ad almeno:

- 0,5 UBA per ettaro di pascolo, per un periodo non inferiore a 50 giorni continuativi;
- oppure
- 0,3 UBA per ettaro di pascolo, per un periodo non inferiore a 3 mesi continuativi;

oppure

- 0,2 UBA per ettaro di pascolo, per un periodo non inferiore a 5 mesi continuativi.

In particolare sono ammessi all'aiuto le seguenti tipologie di animali:

- Vacche appartenenti alle razze elencate nell'allegato B del decreto MiPAF n° 2026 del 24.09.04, integrato dal decreto MiPAF n° 2668 del 3.11.2004 (allegato 5), che, nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di campagna, sono detenute in azienda per un periodo continuativo superiore a 6 mesi ;
- Altre vacche nutrici, così come definite dalla normativa comunitaria, di età inferiore ai 7 anni, calcolati al 15 maggio dell'anno di campagna, che, nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di campagna, sono detenute per un periodo continuativo superiore a 6 mesi in un'azienda avente un numero di capi medio nell'anno superiore a 5 UBA;
- Bovini – allevati in aziende aventi un numero di capi medio nell'anno di campagna superiore a 5 UBA - di età compresa tra gli 8 e i 20 mesi, detenuti in azienda nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di campagna per almeno 7 mesi consecutivi. In particolare, al termine del periodo di detenzione di almeno 7 mesi, il capo dovrà avere un'età compresa tra i 15 ed i 27 mesi. Qualora detti bovini siano stati macellati prima del 31 luglio dell'anno di campagna, la permanenza continuativa di 7 mesi in azienda viene calcolata negli 8 mesi che precedono la data della macellazione. In tal caso, il bovino è oggetto di premio solo se non ha percepito un premio, in attuazione dell'art.69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, per la stessa categoria di premio l'anno precedente.

4.1.1.3. Eccezioni nel calcolo del periodo di permanenza continuativo delle vacche di cui ai punti 4.1.1.1 e 4.1.1.2

Una vacca può essere sostituita con un'altra avente le stesse caratteristiche di ammissibilità ai premi. Se la sostituzione avviene entro un periodo massimo di 20 giorni, il periodo di permanenza continuativa in azienda viene calcolato a partire dalla data di entrata del capo sostituito fino a quella di uscita del capo subentrante.

In tal caso, l'AGEA deve essere informata della sostituzione entro 7 giorni lavorativi dall'avvenuta sostituzione e, comunque, nel corso del periodo di detenzione obbligatorio in azienda degli animali. Le comunicazioni, compresa la relativa documentazione probante, devono essere obbligatoriamente effettuate mediante l'apposita modulistica (Allegato 6).

In questo caso i produttori che hanno conferito mandato al CAA troveranno la modulistica necessaria a comunicare le sostituzioni presso il CAA stesso che avrà l'obbligo di registrare a sistema le relative informazioni e di protocollare e archiviare il modulo cartaceo unitamente alla documentazione probatoria nel fascicolo del produttore.

I produttori in proprio che non hanno conferito mandato ai CAA troveranno la modulistica necessaria presso l'AGEA – Ufficio PAC Prodotti Animali, seminativi e foraggi , Via Torino n. 45, 00184 Roma o presso gli Assessorati Regionali all'Agricoltura competenti per territorio. Detti produttori dovranno inviare la modulistica anzidetta all'AGEA –Ufficio PAC Prodotti Animali, seminativi e foraggi – Via Torino n. 45, 00184 Roma.

Sulla busta contenente le comunicazioni, nello spazio dedicato al mittente devono essere contenute le seguenti indicazioni:

NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP – COMUNE (PROV) Comunicazione sostituzione capi bovini

4.1.2. Premi relativi alla macellazione

Può, altresì, accedere al pagamento dei premi supplementari per la macellazione dei capi, il titolare delle aziende di allevamenti che rispettino una delle seguenti modalità:

- previste dal regolamento (CE) n. 2081/1992 (IGP);
- previste dal regolamento (CE) n. 1804/99 (metodi di produzione biologici);
- in conformità ad un disciplinare di etichettatura volontaria, approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai sensi del reg. (CE) n. 1760/2000 a condizione che rechi almeno le indicazioni di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 12 del D.M. 30 agosto 2000 relativamente a tecniche di allevamento, metodi di ingrasso, alimentazione degli animali nonché a razze o tipo genetico.

In particolare, sono ammessi a premio i bovini, allevati nel rispetto delle prescrizioni anzidette per almeno 7 mesi consecutivi nelle aziende di allevamento del richiedente, che, nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di campagna, vengono macellati in età superiore a 12 mesi e inferiore a 26 mesi.

Possono essere ammessi al premio solo bovini macellati entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente.

4.1.3. Importo massimo dei premi supplementari per i bovini.

I premi di cui ai punti 4.1.1. e 4.1.2 possono essere riconosciuti per lo stesso capo una sola volta per anno.

L'importo massimo unitario del pagamento supplementare è fissato a 180 €/capo.

Qualora l'ammontare dei premi supplementari i cui ai punti 4.1.1. e 4.1.2 , calcolato applicando il predetto importo massimo unitario e considerando le sanzioni comminate, superi il massimale nazionale per i pagamenti per il settore carni bovine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n° 118/05, l'importo riconosciuto a ciascun produttore viene ridotto proporzionalmente nell'anno considerato.

4.2. Aiuto supplementare settore delle carni ovine e caprine

Potranno accedere al pagamento supplementare i produttori con più di 50 capi che conducono gli animali al pascolo per almeno 120 giorni.

In particolare sono eleggibili a premio solo i capi di sesso femminile che si condurranno a pascolo per almeno 120 giorni, che al 15 maggio dell'anno di campagna abbiano almeno 12 mesi di età o che abbiano già partorito.

Il calcolo del periodo minimo di pascolamento (120 giorni) decorre non prima del 15 maggio dell'anno di campagna e termina non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. In ogni caso, il periodo minimo di pascolamento e l'ubicazione del gregge durante detto periodo (località e comune di ubicazione), devono essere comunicati all'AGEA in sede di redazione della domanda unica. Possono essere indicati fino a tre luoghi di pascolamento per ciascun allevamento (codice ASL).

Nel predetto periodo di pascolamento deve essere detenuto nel luogo indicato un numero minimo di ovini e/o caprini non inferiore al numero di capi per i quali si richiede l'aiuto supplementare.

Eventuali variazioni dei dati riportati nella domanda unica riguardanti il periodo minimo di pascolamento e/o l'ubicazione del gregge, devono pervenire all'AGEA almeno 5 giorni prima, tramite l'apposita modulistica (Allegato 7).

In questo caso i produttori che hanno conferito mandato al CAA troveranno la modulistica necessaria a comunicare le variazioni presso il CAA stesso che avrà l'obbligo di registrare a sistema le relative informazioni e di protocollare e archiviare il modulo cartaceo presso i propri locali appositamente predisposti a tal fine.

I produttori in proprio che non hanno conferito mandato ai CAA troveranno la modulistica necessaria presso l'AGEA – Ufficio PAC Prodotti Animali, seminativi e foraggi , Via Torino n. 45, 00184 Roma o presso gli Assessorati Regionali all'Agricoltura competenti per territorio. Detti produttori dovranno inviare la modulistica anzidetta all'AGEA –Ufficio PAC Prodotti Animali, seminativi e foraggi – Via Torino n. 45, 00184 Roma. Sulla busta contenente le comunicazioni, nello spazio dedicato al mittente devono essere contenute le seguenti indicazioni:

NOME
COGNOME/RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP – COMUNE (PROV)
COMUNICAZIONE VARIAZIONE UBICAZIONE GREGGE

4.2.1. Importo massimo dei premi supplementari per ovini e caprini.

L'importo massimo unitario del pagamento supplementare è fissato a 15€/capo.

Qualora l'ammontare dei premi supplementari di cui al punto 4.2, calcolato applicando il predetto importo massimo unitario e considerando le sanzioni comminate, superi il massimale nazionale per i pagamenti per il settore carni ovi-caprine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n° 118/2005, l'importo riconosciuto a ciascun produttore viene ridotto proporzionalmente nell'anno considerato.

4.3. Sanzioni

4.3.1. Aiuto supplementare settore delle carni bovine

Si intende per animale accertato l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti.

Atteso che il numero dei capi ammissibili al pagamento dei premi supplementari viene dedotto in base alle informazioni desunte dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe Nazionale Bovina, nel caso in cui un animale appartenente alla categoria richiesta a premio non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, lo stesso - a norma del regolamento (CE) n° 796/2004 articolo 16 par. 3 secondo comma lett. b - sarà considerato come un animale per il quale sono state riscontrate irregolarità ai sensi dell'articolo 59 del medesimo regolamento "Riduzioni ed esclusioni con riguardo ai bovini oggetto di una domanda di aiuto".

Qualsiasi irregolarità riscontrata sotto il profilo degli adempimenti relativi al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, sarà ripartita proporzionalmente tra il numero dei capi che danno luogo al pagamento del premio.

Sulla base di quanto riportato nell'articolo 57 dello stesso regolamento, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) un bovino che ha perso uno dei marchi auricolari viene considerato come identificato, purché risulti tale, chiaramente e individualmente, da tutti gli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;
- b) se le irregolarità constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro o nei passaporti degli animali, l'animale in questione è considerato come non accertato solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco dei 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati come non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.

Alle categorie di premio supplementare riguardanti le vacche e gli altri bovini allevati secondo metodi estensivi, si applicano le sanzioni previste all'art. 56 del regolamento (CE) n° 796/2004.

4.3.2. Aiuto supplementare settore delle carni ovine e caprine

Si intende per animale accertato l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti.

I capi dichiarati nella domanda unica di aiuto, che - durante il periodo di permanenza dichiarato - non saranno trovati nella località indicata dal richiedente, saranno considerati come animali non accertati.

Qualora il numero degli ovini e caprini dichiarati nella domanda unica di aiuto superi il numero degli animali accertati, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base al numero degli animali accertati tenendo conto delle riduzioni ed esclusioni previste all'art. 60 del Reg. (CE) n° 796/2004.

F.to Il Titolare dell'Ufficio Monocratico
PAOLO GULINELLI

ELENCO ALLEGATI:

Allegato 1	Allegato al Decreto MiPAF n° 580 del 9.12.2004
Allegato 2	Esempio modulo “Dichiarazione della ditta sementiera per mais e soia”
Allegato 3	Esempio modulo “Dichiarazione della ditta sementiera per colture diverse da mais e soia”
Allegato 4	elenco razze da carne di cui all’allegato 2 del D.M. 27.11.2001
Allegato 5	allegato B del D.M. 2026 del 24.09.2004 così come integrato dal D.M. 2668 del 03.09.2004
Allegato 6	Fac-simile modulo “COMUNICAZIONE SOSTITUZIONI CAPI BOVINI”
Allegato 7	Fac-simile modulo “COMUNICAZIONE VARIAZIONE UBICAZIONE GREGGE”

ALLEGATO

SEMINATIVI	Quantitativo minimo di seme certificato (Kg. / ettaro)
Frumento duro	180
Frumento tenero	160
Triticale	160
Spelta	160
Segale	120
Orzo	120
Avena	140
Granturco	15 oppure 2,5 unità
Sorgo da granella	15
Grano saraceno	60
Miglio	10
Scagliola	10
Farro	160
Mais dolce	20
Fave di soia	70
Semi di ravizzone o di colza	6
Semi di girasole	5 oppure 1 unità
Piselli	100
Fave e favette	80
Lupini dolci	130
Semi di lino	60
Lino da fibra	90
Canapa	35

Allegato 2

Esempio di dichiarazione della ditta sementiera per mais e soia

(carta intestata azienda sementiera)

Dichiarazione varietà non-ogm

ai sensi dell'art.47, DPR del 28 dicembre 2000 n°445

in riferimento al Decreto MiPAF n° 2026 del 24 settembre 2004

La scrivente Azienda sementiera _____

in funzione del decreto MiPAF 27 novembre 2003 del Ministero delle Politiche Agricole sul controllo delle sementi di mais e di soia per la presenza di organismo geneticamente modificati,

dichiara

- che gli ibridi di mais e di soia che vengono posti in commercio in Italia sono stati costituiti e/o sviluppati utilizzando il miglioramento genetico tradizionale, senza l'impiego di tecniche molecolari
- di aver messo in atto tutte le misure necessarie per minimizzare il rischio di presenza fortuita di OGM nelle sementi commercializzate, a partire dal controllo in particolare delle sementi di base, dei campi di moltiplicazione e negli stabilimenti di lavorazione del seme prodotto;
- che il lotto/i delle sementi di (mais/soia), varietà..... è stato campionato e sottoposto ad analisi per il controllo della presenza di organismi geneticamente modificati e che tale campione è risultato negativo.

Luogo _____ Data Firma e timbro

Esempio di dichiarazione della ditta sementiera
per colture diverse da mais e soia

(carta intestata azienda sementiera)

Dichiarazione varietà non-ogm

ai sensi dell'art.47, DPR del 28 dicembre 2000 n°445

in riferimento al decreto MiPAF n° 2026 del 24 settembre 2004

La scrivente Azienda sementiera: _____

dichiara che le specie, commercializzate con il proprio marchio, di seguito elencate (ad esempio: *frumento duro, frumento tenero, girasole, fava, pisello ecc...*, varietà:

specie _____ varietà _____

specie _____ varietà _____

specie _____ varietà _____

sono state costituite utilizzando il miglioramento genetico tradizionale, senza l'impiego di tecniche molecolari di modificazione genetica.

Trattandosi di prodotto ufficialmente certificato ed etichettato, la Società
attesta che il seme è stato moltiplicato e selezionato secondo le norme in materia di
sementi vigenti all'interno dell'Unione Europea.

Luogo _____ Data

Firma e timbro.....

Elenco razze da carne di cui all'allegato 2 del D.M. 27.11.2001

Codifica delle Associazioni di razza		
(D.M. del 27.11.2001 Allegato 2)		
codice	descrizione	razza
101	A.N.A.C.L.I.	CHAROLAIS
102	A.N.A.C.L.I.	LIMOUSINE
203	A.N.A.B.I.C.	CHIANINA
204	A.N.A.B.I.C.	MARCHIGIANA
205	A.N.A.B.I.C.	MAREMMANA
206	A.N.A.B.I.C.	PODOLICA
207	A.N.A.B.I.C.	ROMAGNOLA
308	A.N.A.P.R.I.	PEZZATA ROSSA
409	A.N.A.BO.RA.PI.	PIEMONTESE

Allegato B del decreto MiPAF n° 2026 del 24.09.2004
così come integrato dal decreto MiPAF n° 2668 del 03.11.2004

D.M. 2026 del 24/09/2004

PEZZATA ROSSA D' OROPA PEZZATA ROSSA VALDOSTANA GRIGIO ALPINA BIANCA VAL PADANA PINZGAU RENDENA VARZESE - OTTONESE AGEROLESE SICILIANA CALVANA PONTREMOLESE PUSTERSTALER SARDA SARDA MODICANA PISANA GARFAGNINA SARDA BRUNA PODOLICA PUGLIESE CEPPI PODOLICI

D.M. 2668 del 26 novembre 2004

CABANNINA MODISANA CINISARA
